



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 agosto 2002 (17.09)
(OR. FR)**

11532/02

PUBLIC 6

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
GIUGNO 2002

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel giugno 2002. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e le regole di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel giugno 2002 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2431° Consiglio Occupazione e Politica sociale del 3 giugno 2002 Regolamento del Consiglio del che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope 6° programma quadro di ricerca (2002-2006) - Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) - Decisione del Consiglio relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006)	8140/02 PE-CONS 3635/02 5609/02 + COR 1 (fi)	 77/02, 78/02, 79/02, 80/02, 81/02, 82/02, 83/02, 84/02, 85/02	Maggioranza qualificata Contro A Maggioranza qualificata Astensione D Unanimità

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2432° Consiglio Economia e Finanza del 4 giugno 2002 Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	8027/02 + COR 1 (de)		Unanimità
2433° Consiglio Industria ed Energia del 7 giugno 2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali	PE-CONS 3626/02 + COR 1 (de) + COR 2 (de,nl,en,da,pt) + REV 1 COR 1 (fi,sv)	86/02, 87/02, 88/02, 89/02	Maggioranza qualificata
2435° Consiglio Pesca dell'11 giugno 2002 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE	PE-CONS 3615/02 + COR 1 + COR 2 (fr)	90/02, 91/02, 92/02	Astensione UK Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente	PE-CONS 3618/1/02 REV 1 + REV 1 COR 1 (de)		Maggioranza qualificata

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Atti legislativi adottati in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (11.06.2002) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (11.06.2002) 2436° Consiglio Giustizia, Affari Interni e Protezione civile del 13 giugno 2002 Decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra Regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi	Rif. Doc. 9838/02 Rif. docc. 9837/02 PE-CONS 3640/02 8252/02 7989/02 + COR 1		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Unanimità Unanimità

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)	8406/02 + COR 1 (de)		Unanimità
Decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni	14242/01 + COR 1 + COR 1 REV 1 (fr) + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + REV 1 COR 2 (fi)		Unanimità
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro	PE-CONS 3624/1/02 REV 1 + REV 1 COR 1 (de) + REV 1 COR 2 (de)		Maggioranza qualificata
Direttiva CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole	8063/02 + COR 1 (sv) + COR 2 (it)		Maggioranza qualificata
Direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (versione codificata)	8067/02 + COR 1 (sv) + COR 2 (it)		Maggioranza qualificata
Direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi	8068/02 + COR 1 (sv)		Maggioranza qualificata

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi–seme di patate	8069/02 + COR 1 (sv)		Maggioranza qualificata
Direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	8070/02 + COR 1 (sv) + COR 2 (it)		Maggioranza qualificata
Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri	7253/02 + COR 1 (es) + COR 2 (pt) + COR 3 (sv) + COR 4 (fi) + COR 5 (nl) + COR 6 (de) + COR 7 (fr,it,el) + COR 8 (en) + COR 9 (el)	93/02, 94/02, 95/02, 96/02, 97/02, 98/02, 99/02, 100/02, 101/02, 102/02, 103/02, 104/02, 105/02, 106/02, 107/02	Unanimità
Decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo	6128/02 + COR 1 (nl) + COR 2 (fi)	108/02, 109/02, 110/02, 111/02	Unanimità

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2438° Consiglio Trasporti e Telecomunicazioni del 17 e 18 giugno 2002			
Decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio 97/788/CE con riguardo al periodo di validità	9475/02		Unanimità
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza aerea	PE-CONS 3638/02	112/02, 113/02, 114/02, 115/02, 116/02, 117/02, 118/02	Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mantenimento del sistema delle statistiche CECA nel settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)	PE-CONS 3629/02		Astensione F Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee	PE-CONS 3632/02		Maggioranza qualificata
2439° Consiglio Ambiente del 25 giugno 2002			
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3050/95 che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei	8713/02 + COR 1		Maggioranza qualificata

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea	8697/02 + COR 1 (fi)		Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche	PE-CONS 3636/02	119/02, 120/02	Contro LUX Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio	PE-CONS 3634/02	121/02	Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza marittima	PE-CONS 3637/02		Maggioranza qualificata
2440° Consiglio Sanità del 26 giugno 2002			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca	8716/02 + COR 1 (fi) + COR 2 (el)		Astensione F Maggioranza qualificata

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	8694/02 + COR 1 (sv)		Astensione F Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE	PE-CONS 3633/02	122/02, 123/02	Astensione LUX Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)	PE-CONS 3627/02 + REV 1 (fi) + COR 1 (es) + COR 2 (sv)	124/02, 125/02	Maggioranza qualificata
2441° Consiglio Agricoltura del 27 giugno 2002			
Direttiva del Consiglio recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana	9464/02 + CO R1 (da) + COR 2 (de)	126/02	Maggioranza qualificata

GIUGNO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale	10285/02 + COR 1	127/02	Contro DK, NL, FIN, S, UK Maggioranza qualificata
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)	9607/02 + COR 1 (pt)		Unanimità
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro • Approvazione degli emendamenti votati dal Parlamento europeo in seconda lettura	Rif. Doc. 9288/02		Maggioranza qualificata
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito ad applicare un'aliquota di accisa differenziata ai carburanti contenenti biodiesel ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	9436/02		Unanimità

DICHIARAZIONE 77/02

Emendamenti votati in blocco dalla Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo ¹

"La Commissione ritiene che il contenuto degli emendamenti votati in blocco dalla Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia in data 23 aprile 2002 in occasione della seconda lettura del sesto programma quadro sia in linea generale accettabile e possa, con le opportune modifiche di carattere redazionale, essere incorporato nelle decisioni dei programmi specifici che attuano il sesto programma quadro e, se del caso, nelle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università per l'attuazione del programma quadro.

Il Consiglio prende atto del punto di vista della Commissione e appoggia l'intenzione della Presidenza spagnola di includere tali emendamenti, per quanto possibile, nei testi che sottoporrà alla discussione del Consiglio in vista delle decisioni relative ai programmi specifici."

DICHIARAZIONE 78/02**Rif.: GEANT/GRID**

"La Commissione dichiara che le risorse assegnate alle attività riguardanti le reti elettroniche ad alta velocità, segnatamente GEANT e GRID - un importo fino a 300 milioni, che include fino a 100 milioni per la seconda priorità tematica "Tecnologie per la società dell'informazione" e fino a 200 milioni per "Infrastrutture di ricerca" - saranno gestite in maniera integrata."

¹ Le dichiarazioni relative all'adozione della posizione comune del Consiglio sono riportate nel verbale della sessione del Consiglio del 10 dicembre 2001 (doc. 15133/01 PV/CONS 80 RECH 181). Nel contesto dell'approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura, la Commissione ha ribadito la sua dichiarazione riguardo all'articolo 3 (questioni etiche).

DICHIARAZIONE 79/02

Dichiarazione dell'Austria, della Germania, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo

"La Germania, l'Irlanda, l'Italia, l'Austria e il Portogallo accolgono con favore il sesto programma quadro, che costituisce un'importante decisione per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche della Comunità e per proseguire nello sviluppo della competitività di quest'ultima in settori di rilievo. Tuttavia essi ritengono estremamente importante trovare una soluzione accettabile per l'inclusione di orientamenti bioetici per la ricerca europea all'interno del sesto programma quadro, nei settori della ricerca riguardanti la clonazione riproduttiva e terapeutica, l'intervento sulla linea germinale umana e le cellule staminali embrionali.

I cinque Stati membri ricordano la dichiarazione del Consiglio in data 10 dicembre 2001 secondo la quale *"il requisito di cui all'articolo 3, cioè che tutte le attività di ricerca devono essere realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali, sarà precisato, al fine di fornire orientamenti più particolareggiati per quanto concerne la ricerca comunitaria, in particolare per quanto attiene alla protezione della dignità dell'uomo e della vita umana nella ricerca genomica e biotecnologica"*.

Essi convengono pertanto di operare congiuntamente al fine di elaborare e includere, come elemento della decisione sui programmi specifici, orientamenti più dettagliati sui principi bioetici.

Qualsiasi attività di ricerca risultante dal programma dovrà comunque rispettare la legislazione, la regolamentazione e gli orientamenti etici dei paesi in cui la ricerca sarà effettuata."

DICHIARAZIONE 80/02

Dichiarazione del Regno Unito e della Svezia

"Il Regno Unito e la Svezia ribadiscono che l'accettabilità di vari settori della ricerca da un punto di vista etico è giustificata dalla diversità culturale e religiosa degli Stati membri ed è correttamente disciplinata dal diritto nazionale secondo il principio di sussidiarietà. I partecipanti ai progetti di ricerca finanziati dal sesto programma quadro devono conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nei paesi in cui la ricerca è effettuata.

Nell'attuare il sesto programma quadro la Commissione deve escludere il finanziamento di un progetto qualora la ricerca in questione sia vietata in tutti gli Stati membri. Il Regno Unito e la Svezia ritengono tuttavia che non si debba escludere il finanziamento di un progetto in un settore autorizzato in uno o più Stati membri.

In taluni settori la ricerca compie progressi rapidissimi, le opinioni in materia di etica della ricerca nelle tecnologie di frontiera possono evolvere e cambiare col progredire delle conoscenze e regole e prassi seguite negli Stati membri possono mutare. Pertanto, il Regno Unito e la Svezia insistono affinché la Commissione sorvegli costantemente i settori esclusi, se necessario ricorrendo al parere di pertinenti commissioni di etica."

DICHIARAZIONE 81/02

Dichiarazione della Germania

"I singoli Stati membri hanno posizioni diverse in merito alle nuove possibilità della ricerca biomedica, in particolare nel settore della ricerca sugli embrioni e sulle cellule staminali. In questo contesto la Germania rinvia alla dichiarazione a verbale del Consiglio del 10 dicembre 2001, secondo cui i principi etici fondamentali di cui all'articolo 3 devono essere precisati mediante orientamenti più particolareggiati. La Repubblica federale rinvia inoltre alla sua dichiarazione comune con l'Italia e l'Austria del 10 dicembre 2001 sui divieti di finanziamento di determinate attività di ricerca.

La delegazione tedesca condivide il parere della Commissione, contenuto nella dichiarazione iscritta nel processo verbale, secondo cui nessuna attività di ricerca sulla clonazione riproduttiva, la terapia genetica germinale e la produzione di embrioni a fini di ricerca o per il prelievo di cellule staminali, compresa la clonazione terapeutica, può essere finanziata in base al programma quadro.

La delegazione tedesca ritiene inoltre che sul piano europeo non debbano essere finanziate in base al programma quadro nemmeno le attività di ricerca sugli embrioni sovrannumerari e sulle cellule staminali embrionali in cui viene fatto uso di cellule staminali diverse da quelle già disponibili. Al riguardo, la delegazione tedesca rinvia alla dichiarazione da essa rilasciata nella 1956^a riunione del Coreper del 22.03.2002. Essa deplora pertanto che nel programma quadro non sia stato formulato alcun divieto in materia. La Germania si attende pertanto che siano adottate norme al riguardo nei programmi pertinenti."

DICHIARAZIONE 82/02

Dichiarazione dell'Irlanda

"L'Irlanda dichiara che in qualsiasi ricerca effettuata in Irlanda in base al programma devono essere rigorosamente rispettate le disposizioni della Costituzione.

La Costituzione stabilisce all'articolo 40.3.3:

"Lo Stato riconosce il diritto del nascituro alla vita e, tenuto nel debito conto il pari diritto della madre alla vita, garantisce nella propria legislazione di rispettare tale diritto e, sin dove possibile, difenderlo e rivendicarlo".

Ogni ricerca svolta in Irlanda dovrà rispettare questa disposizione. Dovrà inoltre riconoscere che i ricercatori non possono interpretare questa disposizione.

In Irlanda non si effettua nessuna ricerca su embrioni umani. Sebbene questo campo non sia regolamentato per legge, la "Guide to Ethical Conduct and Behaviour" (guida alla deontologia) del Consiglio medico stabilisce che la creazione di nuove forme di vita a fini di sperimentazione ovvero la distruzione deliberata e intenzionale della vita umana già formata è atto contrario alla deontologia professionale. La guida indica inoltre che anche la creazione di embrioni a fini di sperimentazione è atto contrario alla deontologia professionale."

DICHIARAZIONE 83/02

Dichiarazione dell'Italia

"L'Italia, nell'esprimere piena soddisfazione per l'approvazione del VI Programma Quadro di ricerca della CE, decisione di grande importanza per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca e per lo sviluppo delle competitività del sistema produttivo europeo, ritiene tuttavia essenziale che nei Programmi specifici vengano inseriti per alcune aree di ricerca adeguati principi bioetici.

A tale riguardo si richiama la Dichiarazione approvata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri della Ricerca del 10 dicembre 2001, secondo cui *"il requisito di cui all'articolo 3, cioè che tutte le attività di ricerca devono essere realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali, sarà precisato, al fine di fornire orientamenti più particolareggiati per quanto concerne la ricerca comunitaria, in particolare per quanto attiene alla protezione della dignità dell'uomo e della vita umana nella ricerca genomica e biotecnologica."*

L'Italia chiede che nei Programmi Specifici di prossima approvazione sia prevista l'assoluta esclusione dai finanziamenti del VI Programma Quadro di tutte le attività di ricerca che comportino:

- la clonazione umana a qualunque fine;
- la modifica del patrimonio genetico umano che dia luogo a cambiamenti ereditari;
- la creazione e l'utilizzazione a qualunque fine di embrioni umani e di loro derivati."

DICHIARAZIONE 84/02

Dichiarazione del Lussemburgo

"Il Lussemburgo accoglie il 6° Programma-quadro di ricerca come una decisione importante per lo sviluppo della base scientifica e tecnologica della Comunità europea e l'aumento della sua competitività in importanti settori; tuttavia, il Lussemburgo ritiene necessario trovare una soluzione accettabile sull'inserimento di direttive bioetiche per il finanziamento di attività di ricerca nell'ambito del 6° programma-quadro per taluni settori sensibili. Il Lussemburgo rammenta la dichiarazione del Consiglio del 10 dicembre 2001, nella quale conviene che il requisito di cui all'articolo 3, cioè che tutte le attività di ricerca devono essere realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali, sarà precisato, al fine di fornire orientamenti più particolareggiati per quanto concerne la ricerca comunitaria, in particolare per quanto attiene alla protezione della dignità dell'uomo e della vita umana nella ricerca genomica e biotecnologica.".

DICHIARAZIONE 85/02

Dichiarazione dell'Austria

"In precedenti dichiarazioni i Ministri austriaci della ricerca e della tecnologia hanno fatto presenti le questioni etiche e hanno sottolineato che l'Austria non avrebbe potuto approvare il sesto programma quadro senza un chiarimento di tali questioni. Nel suo parere dell'8 maggio 2002 su questioni relative alla ricerca sulle cellule staminali nel contesto del sesto programma quadro dell'UE in materia di ricerca, la commissione di bioetica della cancelleria federale ha tra l'altro concluso che non dovrebbero essere finanziati determinati settori di ricerca, quali:

- la clonazione umana a fini riproduttivi;
- la modifica del patrimonio ereditario degli esseri umani suscettibile di rendere tali modifiche ereditarie;
- la creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la fornitura di cellule staminali, anche mediante trasferimento del nucleo di cellule somatiche.

Queste limitazioni sono state sostenute anche nella dichiarazione della Commissione del 10 dicembre 2001. Inoltre la commissione austriaca di bioetica indica pure altre limitazioni, come ad esempio la promozione eticamente non sostenibile della ricerca su embrioni umani sovrannumerari nella fase precoce. La commissione di bioetica si pronuncia a favore di una maggiore promozione della ricerca su cellule staminali adulte.

L'Austria rinvia peraltro alla dichiarazione comune con la Germania, l'Irlanda, l'Italia e il Portogallo."

DICHIARAZIONE 86/02

Dichiarazione della Commissione (sull'articolo 3)

- "1 La Commissione preciserà inoltre nel regolamento di procedura tipo che deve essere adottato dal Comitato di regolamentazione contabile che qualora abbia l'intenzione di non presentare una proposta per l'adozione di un principio contabile internazionale, detta questione figurerà espressamente nell'ordine del giorno e sarà oggetto di una relazione. Una menzione specifica figurerà all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di procedura tipo.
- 2 Qualora si preveda l'adozione di un principio contabile internazionale di particolare importanza per le banche, le compagnie di assicurazione o i mercati dei titoli, la Commissione inviterà rispettivamente un rappresentante del Comitato consultivo bancario e/o del Comitato delle assicurazioni e/o del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, in qualità di osservatore, a partecipare alla riunione del Comitato di regolamentazione contabile.
- 3 Allorché gli IAS e le interpretazioni del SIC/IFRIC saranno integrati nella legislazione comunitaria mediante la loro pubblicazione in extenso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, i cittadini e le imprese dell'UE devono avervi libero accesso."

DICHIARAZIONE 87/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione (sull'articolo 4)

"Per facilitare l'applicazione, per la prima volta, nel 2005 degli IAS da parte delle società UE quotate, il Consiglio e la Commissione riconoscono che occorre trovare, a livello internazionale, una soluzione adeguata, con la massima celerità e preferibilmente entro la fine del 2002. La Commissione consulterà gli Stati membri in sede di Comitato di regolamentazione contabile sulle proposte elaborate dallo IASB in questo settore."

DICHIARAZIONE 88/02

Dichiarazione della Commissione (sull'articolo 4)

"La Commissione valuterà prima del 2005 se occorra un'applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS nella preparazione dei conti consolidati da parte di società tenute a pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica conformemente alla condizione stabilita nella direttiva 89/298/CEE del Consiglio e, se necessario, presenterà una proposta legislativa."

DICHIARAZIONE 89/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione (sugli articoli 3, 4 e 5)

"A giudizio della Commissione e degli Stati membri, per migliorare ulteriormente la comparabilità dei bilanci consolidati pubblicati dalle società che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento, è importante che queste società usino schemi contabili armonizzati. La Commissione inviterà lo IASB a presentare proposte appropriate onde far sì che siano disponibili al più tardi entro il 2005 schemi contabili armonizzati, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, quale ad esempio l'XBRL."

DICHIARAZIONE 90/02

1. Dichiarazione della Commissione (sull'articolo 5)

"La Commissione prende atto della decisione dei co-legislatori di cui all'articolo 5, secondo la quale si richiede di presentare una proposta di definizione della "vita normale" e di elaborare disposizioni supplementari. In tale occasione la Commissione ricorda che, in forza del suo diritto di iniziativa, conformemente al trattato, la valutazione dei tempi e dei contenuti delle proposte da presentare le compete.".

DICHIARAZIONE 91/02

2. Dichiarazione della Commissione (sull'articolo 8, paragrafo 5)

"La Commissione ribadisce che l'obiettivo perseguito consiste nel garantire il massimo livello di tutela ambientale, come stabilito dall'articolo 95, paragrafo 3 del trattato.

Di conseguenza, nell'ambito della proposta relativa all'inclusione del nuovo ciclo di prova specifico per i motocicli nella seconda fase del 2006, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 5, la Commissione deciderà anche quando tale tipo di test diventerà l'unica procedura applicabile per l'omologazione CE del tipo.".

DICHIARAZIONE 92/02

Dichiarazione del Regno Unito concernente le ulteriori disposizioni vincolanti applicabili dal 2006

"La delegazione del Regno Unito si è astenuta in occasione della votazione su questa direttiva in quanto, pur essendo a favore della definizione di opportune misure per migliorare le emissioni dei motocicli, sostiene nel contempo con fermezza i principi del miglioramento della regolamentazione, recentemente riaffermati nella relazione Mandelkern e approvati dai Capi di Stato in sede di Consiglio europeo di Barcellona. Secondo il Regno Unito, nello stabilire una seconda fase di valori limite vincolanti di emissione per il 2006 in mancanza di un'adeguata procedura di prova, o di una stima dei costi per conformarsi alla normativa e di una valutazione di fattibilità, tali principi non sono stati osservati."

DICHIARAZIONE 93/02

Dichiarazioni del Consiglio:

Articolo 2

"Il Consiglio conviene di continuare, conformemente all'articolo 31 lettera e) del trattato UE, i lavori sull'armonizzazione relativa ai reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro, al fine di giungere ad un'intesa giuridica reciproca tra gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 94/02

Dichiarazioni del Consiglio:

Articolo 2, paragrafo 2

"Il Consiglio dichiara che in particolare per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 non esiste una definizione interamente armonizzata a livello dell'Unione. Ai fini dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, si applica la definizione prevista nella legislazione che disciplina l'emissione. Fatte salve le decisioni che il Consiglio può adottare nel contesto dell'attuazione dell'articolo 31, lettera e) del trattato UE, gli Stati membri sono invitati ad ispirarsi alle seguenti definizioni di reati al fine di rendere il mandato d'arresto operativo in tutta l'Unione per i reati inerenti al razzismo, alla xenofobia, al sabotaggio, nonché al racket e alle estorsioni:

Razzismo e xenofobia quali definiti nell'azione comune del 15 luglio 1996 (96/443/JAI)

Sabotaggio:

"Qualsiasi persona che provoca illegalmente ed intenzionalmente danni massicci a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.".

Racket e estorsioni:

"Richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni, promesse, ricevute o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza.".

DICHIARAZIONE 95/02**Dichiarazione del Consiglio:****Articolo 2, paragrafo 2**

"Il Consiglio dichiara che la nozione di truffa di cui all'articolo 2, paragrafo 2 abbraccia in particolare i seguenti elementi costitutivi: il ricorso a nomi falsi, a false qualità o a mezzi fraudolenti per abusare della fiducia o della credulità delle persone al fine appropriarsi di beni altrui.".

DICHIARAZIONE 96/02

Dichiarazione del Consiglio:

Articolo 2, paragrafo 4

"L'articolo 2, paragrafo 4 si deve interpretare coerentemente con l'articolo 4, punto 1, che non obbliga gli Stati membri ad arrestare e consegnare una persona contro la quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo nel caso in cui non siano state soddisfatte le condizioni di cui alle disposizioni in questione.".

DICHIARAZIONE 97/02

Dichiarazione dell'Irlanda:

"L'Irlanda dichiara che ai fini dell'assenso da richiedere ai sensi degli articoli 27, paragrafo 4 e 28, paragrafo 3 della presente decisione quadro, le richieste sono presentate all'autorità centrale nominata dall'Irlanda in virtù dell'articolo 7 della presente decisione quadro, alla quale spetta accordare l'assenso.".

DICHIARAZIONE 98/02

Dichiarazione dell'Irlanda:

"Nel quadro del recepimento della presente decisione quadro nella sua legislazione nazionale, l'Irlanda provvederà affinché il mandato d'arresto europeo sia eseguito unicamente al fine di rinviare a giudizio una persona o di eseguire una pena o misura di sicurezza privativa della libertà.".

DICHIARAZIONE 99/02

Dichiarazione dell'Italia:

"Per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo il Governo Italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione quadro stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei."

DICHIARAZIONE 100/02

Dichiarazione della Francia:

Articolo 32:

"Conformemente all'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la Francia dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima del 1° novembre 1993 - data di entrata in vigore del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 - secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004."

DICHIARAZIONE 101/02

Dichiarazione dell'Italia:

Articolo 32:

"L'Italia continuerà a trattare in conformità delle norme vigenti in materia di estradizione tutte le richieste relative a reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, conformemente all'articolo 32."

DICHIARAZIONE 102/02

Dichiarazione dell'Austria

Articolo 32:

"In conformità dell'articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, l'Austria dichiara che in qualità di Stato dell'esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione quadro secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente a tale data."

DICHIARAZIONE 103/02

Dichiarazione del Belgio:

Articolo 13, paragrafo 4:

"Il consenso alla consegna da parte della persona interessata resta revocabile fino al momento della consegna."

DICHIARAZIONE 104/02

Dichiarazione dell'Irlanda:

Articolo 13, paragrafo 4:

"In Irlanda, il consenso alla consegna e l'eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità di cui all'articolo 27, paragrafo 2 possono essere revocati. Il consenso può essere revocato conformemente al diritto interno nazionale fino all'esecuzione della consegna."

DICHIARAZIONE 105/02

Dichiarazione della Finlandia

Articolo 13, paragrafo 4:

"In Finlandia, il consenso alla consegna e l'eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità di cui all'articolo 27, paragrafo 2 possono essere revocati. Il consenso può essere revocato conformemente al diritto interno nazionale fino all'esecuzione della consegna.".

DICHIARAZIONE 106/02

Dichiarazione della Svezia

Articolo 13, paragrafo 4:

"Il consenso o la rinuncia ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 possono essere revocati dalla persona di cui è stata chiesta la consegna. La revoca deve avvenire prima dell'esecuzione della decisione sulla consegna.".

DICHIARAZIONE 107/02

Dichiarazione della Danimarca

Articolo 13, paragrafo 4:

"Il consenso alla consegna e la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità possono essere revocati in conformità con le norme pertinenti applicabili in qualsiasi momento secondo il diritto danese.".

DICHIARAZIONE 108/02

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che il reato riguardante la minaccia di cui all'articolo 1, lettera i) dovrebbe essere preso in considerazione in base alla definizione della legge interna dello Stato membro interessato. Qualora tale reato necessitasse di un'ulteriore qualifica quale minaccia "credibile", è ammissibile ai sensi della decisione quadro che lo strumento sia attuato in conseguenza. Nei casi in cui la decisione quadro riguarda la direzione di un'organizzazione terroristica che non commette reati ma minaccia solamente di commetterli, sarebbe ammissibile ai sensi della decisione quadro attuare lo strumento prevedendo per tale reato specifico la reclusione di durata massima non inferiore a 8 anni."

DICHIARAZIONE 109/02

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che la decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo riguarda atti che tutti gli Stati membri dell'Unione europea reputano essere gravissime violazioni delle loro legislazioni penali perpetrate da persone i cui obiettivi costituiscono una minaccia per le loro società democratiche che rispettano lo stato di diritto e i valori su cui si fondano dette società. Essa deve essere intesa in questo senso e non può essere interpretata in modo da sostenere che i comportamenti di coloro che hanno agito per preservare o ripristinare i suddetti valori democratici, come è avvenuto in particolare in taluni Stati membri durante la seconda guerra mondiale, possano ora essere considerati come atti di terrorismo. E nemmeno si può interpretare nel senso di giungere ad incriminare, per motivi di terrorismo, le persone che esercitano il loro fondamentale diritto a manifestare le loro opinioni anche qualora esse commettano reati nell'esercitare detto diritto."

DICHIARAZIONE 110/02

Dichiarazione del Consiglio

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

"Il Consiglio conviene che la decisione quadro non impone agli Stati membri l'obbligo di considerare reato le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) se non sono commesse con intento terroristico."

DICHIARAZIONE 111/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione deplora che il Consiglio non abbia raggiunto un accordo sul livello delle sanzioni applicabili ai reati di cui all'articolo 1. Esaminerà con attenzione il recepimento nel diritto penale degli Stati membri dell'obbligo sancito all'articolo 5, paragrafo 2 e adotterà tutte le misure che riterrà necessarie per garantire una maggiore armonizzazione delle pene in materia."

DICHIARAZIONE 112/02

Contenuto e campo di applicazione del regolamento

Dichiarazione della delegazione spagnola:

"In seguito all'esame del contenuto e del campo d'applicazione del presente regolamento, la delegazione spagnola ritiene che esso lasci impregiudicata la controversia Spagna-Regno Unito relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra."

DICHIARAZIONE 113/02

Regime linguistico

Dichiarazione della delegazione francese:

"La Francia ritiene che il futuro regime linguistico dell'Agenzia debba preservare nella prassi la diversità linguistica, elemento essenziale della dimensione e dell'identità europee, le cui implicazioni, soprattutto economiche, sono già state sottolineate dal Consiglio nelle conclusioni del 12 giugno 1995."

DICHIARAZIONE 114/02

Articolo 15, Certificazione di navigabilità e ambientale

Dichiarazione della Commissione:

"Secondo la Commissione le misure che l'Agenzia deve adottare a norma dell'articolo 15 (Certificazione di navigabilità e ambientale) sono, come indicato all'articolo 13, lettera c), decisioni per ciascun tipo di aeromobile, parte o pertinenza per cui è richiesto un certificato, e pertanto decisioni singole. Tali misure non possono quindi costituire norme generali e astratte di carattere vincolante in materia di navigabilità e standard ambientali."

DICHIARAZIONE 115/02

Articolo 23, Pubblicazione di documenti

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, in caso di estensione del campo d'applicazione del regolamento conformemente all'articolo 7, l'elenco dei documenti da pubblicare di cui all'articolo 23 sarà sottoposto a riesame. La Commissione presenterà le opportune proposte."

DICHIARAZIONE 116/02

Articoli 31-43, Sistema di controllo interno

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione:

"Il Consiglio e la Commissione convengono che all'entrata in vigore del trattato di Nizza, il sistema di controllo interno previsto dal regolamento sarà riesaminato nella sua totalità per stabilire se esso debba essere modificato alla luce del nuovo articolo 225 A del trattato CE."

DICHIARAZIONE 117/02

Articoli 18 e 54, Cooperazione dei paesi terzi europei

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione:

"Nell'applicare gli articoli 18 e 54 del regolamento e allo scopo di assicurare in Europa un alto livello uniforme di sicurezza del trasporto aereo civile, il Consiglio e la Commissione europea dichiarano che i paesi terzi europei saranno invitati a cooperare con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea. La cooperazione darà ai paesi terzi europei la possibilità di partecipare al lavoro dell'Agenzia e a quello riguardante l'Agenzia, nel rispetto della normativa comunitaria."

Pertanto il Consiglio e la Commissione convengono di intensificare i contatti con i paesi terzi europei al fine di concordare, a tempo debito, le condizioni concernenti la loro associazione."

DICHIARAZIONE 118/02

Dichiarazione del Consiglio:

"Il Consiglio ha accettato tali emendamenti nel quadro di un compromesso globale, considerata l'importanza e l'urgenza di istituire l'Agenzia europea per la sicurezza aerea. Tale accettazione non costituisce un precedente.".

DICHIARAZIONE 119/02

Dichiarazione del Lussemburgo

"Il Lussemburgo non ha potuto aderire al voto sulla direttiva che, in nome di un'armonizzazione la cui necessità peraltro non è stata dimostrata, avrà come effetto quello di creare una discriminazione fra le imprese. In effetti, l'articolo 13, paragrafo 1, impone a tutti gli Stati membri il sistema opt-in secondo cui è vietato l'invio per posta elettronica di messaggi commerciali non richiesti - mentre l'armonizzazione dovrebbe limitarsi strettamente alle prescrizioni necessarie per la promozione dei nuovi servizi di comunicazione (cfr. considerando 8). L'articolo 13, paragrafo 2, consente alle imprese che hanno ottenuto direttamente le coordinate elettroniche dei clienti - ed ad esse soltanto - di utilizzarle per l'invio di messaggi commerciali. Questo sistema rafforza il fenomeno del "consumatore prigioniero" e rischia di produrre effetti perversi per quanto concerne la raccolta dei dati. Ma la conseguenza sarà essenzialmente quella di favorire le grandi imprese e di incoraggiare quelle che sono già bene impiantate sul mercato, a scapito delle PMI e dei nuovi operatori, e cioè in contraddizione con l'obiettivo di consentire a tutti di trarre profitto dagli strumenti della società dell'informazione.".

DICHIARAZIONE 120/02

Dichiarazione della Commissione sull'adozione della direttiva sulla protezione dei dati

Articolo 15, paragrafo 1 della direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

La Commissione interpreta la seconda frase dell'articolo 15, paragrafo 1, ("*A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo, conformemente ai principi generali del diritto comunitario*") quale semplice indicazione di un eventuale esempio di misure che gli Stati membri possono prendere nelle circostanze e alle condizioni stabilite dall'articolo 15, paragrafo 1. Questa frase non altera giuridicamente la sostanza, né aggiunge alcun elemento alla prima frase dell'articolo 15. Neppure deroga a eventuali misure che gli Stati membri possono prendere verificando il loro rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva e dalla legislazione comunitaria in genere, compreso l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali ed i principi generali della legislazione comunitaria sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo."

DICHIARAZIONE 121/02

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione a processo verbale, relative all'articolo 18

- a) "La Commissione" conferma che le "autorità competenti" di cui al paragrafo 1, prima frase, rientrano nella definizione data nell'articolo 3, lettera k), vale a dire *"autorità competenti: le autorità e gli organismi designati dagli Stati membri a ricevere e a diffondere le informazioni comunicate a norma della presente direttiva"*. Pertanto, la decisione riguardo alle autorità designate ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 è lasciata alla discrezione degli Stati membri e può ma non deve includere le autorità portuali.

Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, le autorità competenti, secondo la lettera a), *"esse dovrebbero fornire, ove possibile, al capitano di una nave che si trova nella zona portuale interessata e intende entrare o uscire dal porto tutte le informazioni sulle condizioni meteorologiche e del mare e, ove opportuno e possibile, sui pericoli che queste possono comportare per la sua nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri"*. La Commissione rileva che l'impiego della forma verbale "dovrebbero" con l'aggiunta di "ove possibile" e di "ove opportuno e possibile" indica chiaramente che la trasmissione di siffatte informazioni da parte delle autorità competenti è fortemente raccomandata ma non costituisce un obbligo.

- b) Il Consiglio concorda sul fatto che, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b, relativo all'entrata in un porto, la procedura normale di un'autorità competente sarebbe di formulare una raccomandazione, e che il divieto di entrare nei porti dovrebbe costituire una procedura da seguire in rarissimi casi.
- c) Il Consiglio conviene che, ai fini del paragrafo 2, il comandante deve entrare in contatto con la competente autorità qualora la sua decisione non sia conforme alle misure di cui al paragrafo 1. L'autorità competente può considerare sufficiente che i motivi di siffatta decisione siano registrati nel giornale di bordo della nave. In tal caso il giornale di bordo deve essere messo a disposizione dell'autorità competente a sua richiesta, segnatamente nel contesto di un'ispezione da parte dello Stato di approdo.

La Commissione conferma che le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) sono compatibili con la direttiva."

DICHIARAZIONE 122/02

Dichiarazione del Lussemburgo

"Il Lussemburgo non ha potuto associarsi al voto su questa direttiva, il cui contenuto è stato sostanzialmente snaturato rispetto alla proposta iniziale della Commissione. La proposta iniziale era destinata ad assicurare sia una protezione elevata dei consumatori sia il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente attraverso un'armonizzazione totale e una neutralità per quanto riguarda il diritto applicabile. Il testo adottato oggi costituisce un'occasione mancata per raggiungere questi due obiettivi, che dovevano rafforzarsi reciprocamente.

In particolare, l'articolo 3, paragrafo 4, oltre a non migliorare la protezione dei consumatori perché crea un obbligo che i fornitori non possono materialmente rispettare, contribuisce a perpetuare l'attuale frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari e induce alla territorializzazione dell'offerta, il che è pregiudizievole tanto per i consumatori quanto per i fornitori.

Il Lussemburgo teme inoltre che l'articolo 3, paragrafo 4 possa creare un'incertezza del diritto e rimetta in questione l'indispensabile coerenza del quadro giuridico riguardante il commercio elettronico: questa disposizione, che obbliga il fornitore a speculare sull'eventuale applicabilità e sul contenuto del diritto degli altri quattordici Stati membri sin dalla fase precontrattuale, è in effetti in contraddizione con il principio del paese d'origine ripreso dalla direttiva sul commercio elettronico (che il Lussemburgo come Stato membro ha recepito per primo) e contraria al mandato dei Capi di Stato e di Governo di stimolare il commercio elettronico e di creare un mercato europeo dei servizi finanziari pienamente integrato entro il 2005 (processo di convergenza). Il mantenimento di tale coerenza è un compito importante e dovrebbe costituire la nostra massima priorità, in quanto le opportunità offerte alle imprese e ai consumatori dipenderanno direttamente dalla nostra capacità di abolire e non di ripristinare frontiere ed ostacoli."

DICHIARAZIONE 123/02

Dichiarazione della delegazione danese

"È imperativo e urgente adottare rapidamente norme comuni in materia di protezione dei consumatori nel settore della vendita a distanza di servizi finanziari; la presente direttiva garantisce ai consumatori europei un livello elevato di protezione, anche se la proposta richiede in parte un'armonizzazione totale.

Le direttive precedentemente adottate in materia di protezione dei consumatori nel settore contrattuale sono state sinora concepite come direttive generali minime, il che permette agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure per assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.

Nello spirito degli obiettivi definiti all'articolo 153, paragrafo 5 del trattato, la delegazione danese dichiara che la presente direttiva non pregiudica direttive future in materia di protezione dei consumatori per quanto attiene al principio di un'armonizzazione generale minima."

DICHIARAZIONE 124/02

Dichiarazione della Commissione relativa alle disposizioni strutturali

"Per garantire un'efficace attuazione del programma conformemente all'articolo 5 della decisione, la Commissione intende procedere nel modo seguente:

1. compirà i passi necessari per garantire il funzionamento del comitato istituito in virtù degli articoli 8 e 9 della decisione. Il comitato sarà composto di rappresentanti designati dagli Stati membri, come previsto dalla decisione 1999/468/CE.
2. Nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 218, paragrafo 2 del trattato CE, gestirà nel modo migliore i propri dipartimenti, in maniera da agevolare il conseguimento dei tre obiettivi generali del programma, di cui all'articolo 2 della decisione.
3. In conformità del punto 4 dell'allegato alla decisione, la Commissione si varrà di esperti scientifici e tecnici per rafforzare le proprie capacità nei settori specifici d'azione del programma. Gli esperti collaboreranno con i servizi della Commissione conformemente alle vigenti norme amministrative.
4. La Commissione intende inoltre valersi appieno delle possibilità illustrate nella propria comunicazione sull'esternalizzazione (COM(2000) 788) e nel regolamento proposto (COM (2001) 808). Ciò può comportare l'esame dell'opportunità di istituire un'agenzia incaricata di assistere la Commissione in sede di attuazione di taluni compiti del programma, una volta adottato il regolamento proposto, attualmente all'esame del Consiglio.

La Commissione dichiara inoltre che le azioni previste ai punti 1 e 2 saranno attuate non più tardi del 2003, quando il programma entrerà in vigore; l'azione del punto 3 sarà avviata all'inizio del programma, non appena adottate le relative disposizioni, mentre l'azione del punto 4 sarà presa in considerazione in una fase successiva del programma, una volta adottato il regolamento proposto."

DICHIARAZIONE 125/02

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 7

"Il quadro finanziario per l'esecuzione del programma verrà rivisto sia alla luce dell'adesione di nuovi Stati membri che della preparazione alla revisione della prospettiva finanziaria, tenendo conto del raggiungimento degli accordi strutturali nonché degli sviluppi relativi alle priorità chiave; se del caso verranno avanzate delle proposte finanziarie.".

DICHIARAZIONE 126/02

Dichiarazione del Regno Unito

"Per quanto riguarda le riserve espresse dalla delegazione del Regno Unito in merito ai criteri necessari per abolire le misure di restrizioni nelle zone di protezione e di sorveglianza create intorno alle aziende infette, è stato convenuto che tali problemi non riguardano unicamente la peste suina africana.

Tali problemi dovranno pertanto essere trattati nell'ambito di una discussione generale relativa alle varie malattie contagiose degli animali e saranno esaminati in un prossimo futuro in senso al gruppo di esperti più adatto."

DICHIARAZIONE 127/02

Dichiarazione della Commissione

- "1. La Commissione s'impegna a sottoporre all'industria i questionari relativi al regolamento sugli ostacoli agli scambi già all'inizio del mese di dicembre 2002 e prevede, sulla scorta delle risposte che le saranno pervenute, di presentare i risultati di quest'ulteriore indagine all'inizio del 2003 e non oltre il mese di marzo 2003.
2. Inoltre, nella prossima sessione del Consiglio "Industria", la Commissione riferirà sugli ultimi sviluppi del processo negoziale e sulla situazione della cantieristica a livello mondiale."

GIUGNO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2431° Consiglio Occupazione e Politica sociale del 3 giugno 2002	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) Doc. 8328/02 + COR 1 (de) + ADD 1 Regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti Doc. 8302/02 Risoluzione del Consiglio sulle competenze e la mobilità Doc. 9614/02	
2432° Consiglio Affari economici e finanziari del 4 giugno 2002	
Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India Doc. 8891/02 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India Doc. 8888/02	Contro DK, NL, S, UK Astensione I, FIN Contro DK, NL, S Astensione I, UK

GIUGNO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2433° Consiglio Industria/Energia del 7 giugno 2002 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia Doc. 8094/02 + REV 1 (fr) + COR 1 (fi) + COR 2 (pt) + COR 3 (nl) + ADD 1 REV 1 + ADD 1 REV 1 COR 1 (pt) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) Doc. 8171/02 + COR 1 (pt) + ADD 1 2434° Consiglio Affari generali del 10 giugno 2002 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese Doc. 9105/02 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto Doc. 9109/02 2436° Consiglio Giustizia, Affari interni e Protezione civile del 13 giugno 2002 Decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 che autorizza il Direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea Doc. 8770/02 Regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America Doc. 8221/02 + COR 1 (de,it,en,da,el,es,pt,fi,sv) + COR 2 (fr) + COR 3 (nl)	Contro DK, FIN, IRL, S, UK

GIUGNO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune del Consiglio che modifica e proroga la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 9467/02 + REV 1 (fi) Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan Doc. 9542/02 Raccomandazione del Consiglio relativa alla cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza privata Doc. 9770/02 2437° Consiglio Affari generali del 17 giugno 2002 • Posizione comune del Consiglio che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/340/PESC Doc. 9816/02 • Decisione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE Doc. 9817/02 Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica la decisione 2001/933/CECA relativa a talune misure applicabili all'Ucraina riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA Doc. 7300/1/02 REV 1 2438° Consiglio Trasporti/Telecomunicazioni del 18 giugno 2002 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile Doc. 8133/02 + ADD 1	Contro DK, S Astensione UK

GIUGNO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2442° Consiglio Affari economici e finanziari del 20 giugno 2002 Regolamento del Consiglio relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo) Doc. 8132/02 Decisione del consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie Doc. 8115/02 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/097 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese Doc. 8040/02 + ADD 1 Posizione comune del Consiglio che modifica la posizione comune 2001/443/PESC sulla Corte penale internazionale Doc. 9836/02 + COR 1 (fi) 2443° Consiglio Affari economici e finanziari del 21 giugno 2002 Raccomandazione del consiglio del 21 giugno 2002 concernente gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli stati membri e della comunità Doc. 10093/02 + COR 1 (de) + COR 2 (fr) 2439° Consiglio Ambiente del 25 giugno 2002 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India Doc. 9312/02 - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India Doc. 12326/01	

GIUGNO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Risoluzione del Consiglio su un nuovo piano di lavoro concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura Doc. 9205/02 + COR 1 (sv) + COR 2 (el) + COR 3 (da) + COR 4 (es) + COR 5 (fr) Risoluzione del Consiglio sulla conservazione della memoria del domani - conservazione dei contenuti digitali per le generazioni future Doc. 9206/02 + COR 1 (sv) + COR 2 (es) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità Doc. 8625/02 + ADD 1 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dati provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina Doc. 9682/02 Decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 Doc. 8964/02 + COR 1 (en,it) <u>Dichiarazione del Consiglio resa pubblica</u> <i>(al momento di adottare le modifiche dell'Atto del 1976)</i> <i>"Il Consiglio ritiene che le disposizioni del presente Atto debbano essere riesaminate prima della seconda elezione del Parlamento europeo successiva all'entrata in vigore delle modifiche dell'Atto del 1976 oggetto della presente decisione."</i> <u>Dichiarazione del Regno Unito resa pubblica</u> <i>"Rammentando l'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea che recita:</i> <i>"L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario,"</i>	Contro UK Contro E

GIUGNO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
<i>il Regno Unito provvederà affinché siano apportate le modifiche necessarie a consentire all'elettorato di Gibilterra di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, quale parte dell'elettorato di una circoscrizione del Regno Unito e alle sue stesse condizioni, per garantire che il Regno Unito ottemperi all'obbligo di eseguire la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Matthews contro Regno Unito, conformemente alla normativa dell'UE."</i> <u>Dichiarazione del Consiglio e della Commissione da iscrivere a verbale</u> <i>"Il Consiglio e la Commissione prendono atto della dichiarazione del Regno Unito secondo cui, per garantire che il Regno Unito ottemperi all'obbligo di eseguire la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Matthews contro Regno Unito, il Regno Unito garantirà che siano apportate le modifiche necessarie a consentire all'elettorato di Gibilterra di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, quale parte dell'elettorato di una circoscrizione del Regno Unito, e alle sue stesse condizioni, conformemente alla normativa dell'UE."</i> • Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 9728/02 • Protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 7378/02 + COR 1 (it,en,el) + COR 2 • Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 9733/02 • Protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 7379/02 + COR 1 + COR 2	

GIUGNO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Azione comune del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Doc. 10030/02 Azione comune del Consiglio che modifica e proroga l'azione comune 2001/875/PESC relativa alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan Doc. 10028/02 + REV 1 (en) Posizione comune del Consiglio sull'Angola che abroga la posizione comune 2000/391/PESC Doc. 9950/02 Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno finanziario Doc. 9914/02 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza Doc. 9115/02 + COR 1 (fi) 2440° Consiglio Sanità del 26 giugno 2002 Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla mobilità dei pazienti e gli sviluppi in materia di assistenza sanitaria nell'Unione europea Doc. 10217/02 2441° Consiglio Agricoltura del 27 giugno 2002 Regolamento del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità Docc. 9687/02, 968/02	

GIUGNO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio Doc. 7839/02 + COR 1 (sv) + REV 1 (pt) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari Doc. 8652/02 + ADD 1 + COR 1 (sv) + REV 1 (fi) Risoluzione del Consiglio sull'apprendimento permanente Doc. 9596/02 + COR 1 (fr) + COR 2 (pt) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù Doc. 9599/02 + COR 1 (fr) Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati Doc. 9278/02 Regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia Doc. 9336/02 + COR 1 (fr)	Astensione A